


Originali



R

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 1: Affari Generali ed Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. 108 / Area 1 del registro

Data 23 APR. 2019

Oggetto: Resistenza al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai sigg.ri. Di Corrado Angela + 3 innanzi al Tribunale di Termini Imerese . Impegno di spesa in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione – Prov. Di Palermo, per l'imposta di registro dovuta in relazione all'ordinanza n. 3629/2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese.

Il giorno 23 APR. 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 484

Il Responsabile dell'Area 1

Premesso:

Che con provvedimento del Sindaco n. 11 del 07.03.2017, è stata determinata la resistenza al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai sigg.ri Di Corrado Angela, Bonanno Vincenzo Walter, Bonanno Giuseppe James e Bonanno Ivan Alessandro innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, per chiedere quanto segue:

- a) Accertare e dichiarare la nullità(e/o annullabilità o qualsivoglia altra statuizione) della trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'immobile, in quanto operata in base ad un titolo invalido o legislativamente non previsto ex art. 2643 c.c.;
- b) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione, ai sensi dell'art. 2668, e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari al ripristino dello *status quo ante* e/o ogni altro atto ritenuto opportuno dal Tribunale nel rispetto del più generale principio della continuità delle trascrizioni;
- c) Invitare il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a comparire e costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 702 bis c. 4 c.p.c., innanzi al Tribunale di Termini Imerese, all'udienza fissata per il 03.04.2017, con espresso avviso che non comparendo e non costituendosi, verrà dichiarato in contumace, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 702 bis c. 3 e commi 3, 4, 38 e 167 c.p.c. i, e si procederà comunque nei suoi confronti per ivi sentire e accogliere le sopra indicate conclusioni;
- d) Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun acconto;
- e) Con salvezza di ogni diritto e azione;

Che con il medesimo Provvedimento del Sindaco n. 11 del 07.03.2017 è stato nominato legale dell'Ente l'avv. Michelangelo Vitale del Foro di Palermo;

Che il Giudice del Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 04.04.2017 afferente al giudizio di cui sopra, iscritto al n. 3629/2016 r.g.a.c., definitivamente pronunciando:

- Dichiarò l'inammissibilità del ricorso;
- Condannò i ricorrenti in solido tra loro, a rifondere al Comune convenuto le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e c.p.a. come per legge;
- Condannò i ricorrenti in solido fra loro a pagare al Comune convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3° la somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;

Che con il medesimo provvedimento n. 11 del 07.03.2017, è stato nominato quale legale di fiducia dell'Ente per il giudizio di cui sopra, l'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo;

Che Riscossione Sicilia S.p.A. ha trasmesso la cartella di pagamento n. 29620190009101934000, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 26.03.2019 al n. 10917, dell'importo di € 286,13, per l'omessa registrazione dell'ordinanza n. 3629/2016, sopra richiamata;

Considerato che la controparte risulta soccombente nel giudizio in oggetto e, pertanto la sola debitrice nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., il Responsabile dell'Area 1 con nota pec del 02/04/2019 ha chiesto parere all'avv. Michelangelo Vitale circa il pagamento della cartella in commento;

Che con nota pec acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 15.04.2019, l'avv. Michelangelo Vitale, al fine di non incorrere in ulteriori aggravii di spesa, ha consigliato di procedere al pagamento in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., con successiva rivalsa nei confronti della sig.ra Di Corrado;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'impegno di spesa in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., della somma di € 286,13 mediante imputazione sull'intervento cod. 01.11.103 cap. pag. 124 "Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2019/2021, esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;

Dato atto che trattasi di debito non commerciale;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per l'effetto dell'art. 147 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Dato, altresì, atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il bilancio corrente esercizio, in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;


Determina

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Impegnare in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. la somma di € 286,13, per il pagamento della cartella n. 29620190009101934000, in premessa richiamata;
- 2) Imputare il superiore esito di € 286,13 sull'intervento cod. 01.11.103 cap. pag. 124 "Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2019/2021, esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000.

000190009

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


D D 103 del 23.04.2019 *Zelf*

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica altresì, ai sensi, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2019, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri 23.04.2019

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Curtona



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
"Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti"	€ 286,13	cap. peg. 124 cod. intervento 01.11.103	/	266/2019

Misilmeri, 23 04 2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"

Dott.ssa Bianca Fici



Affissa all'albo pretorio il **30 APR. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015"
Defissa il **16 MAG. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **30 APR. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015".-

Misilmeri, li

Vice
IL SEGRETARIO GENERALE
